



Comune di RUFFRE' - MENDOLA

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 di data 17 novembre 2010
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 di data 25 novembre 2015

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, alla legge 30/03/2001 n. 130, alla legge provinciale 20/06/08 n. 7, al D.P.P. 12/02/08 N. 5-112 LEG e succ. mod., ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2.- Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
- b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche, anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
- c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;

ARTICOLO 2

Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'Ufficio comunale.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 44 e seguenti della L.R. 4/1/93 N.1 e s.m., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Provinciale Servizi Sanitari (APSS).

ARTICOLO 3

Responsabilità

1.- Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da

questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Le medesime responsabilità attribuite al Comune valgono in caso di affidamento della gestione a terzi.

2.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. - Il Comune provvede alla sepoltura, compresa la fornitura del feretro ed il trasporto funebre, di tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale secondo le tariffe in vigore, viene recuperato, se rintracciati, a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.

2. - Il Comune provvede alla sepoltura, compresa la fornitura del feretro ed il trasporto funebre, di tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato da parte dell'Amministrazione Comunale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando il costo delle prestazioni fornite, salva ogni sanzione ed azione di legge.

3.- Il feretro fornito è quello più economico, mentre il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento salvo l'orario che viene scelto dall'ufficio. In ogni caso il funerale viene svolto con caratteristiche di decoro e nel rispetto della dignità del defunto e dei suoi familiari.

4. - In mancanza di familiari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre.

5. -Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, sarà celebrato un rito funebre civile da parte del Sindaco o di un Suo delegato.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei riquadri soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe e dei loculi per i quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

ARTICOLO 6

Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi,

nicchie, ecc....) o l'apposizione di croci, lapidi, ricordi ecc...e per concordare le modalità per operazioni che interessano sepolture private, o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé, nonché in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i familiari interessati.

2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario, ed in sua assenza, del familiare più stretto secondo il seguente ordine:

-coniuge;

-figli;

-genitori;

-fratelli e sorelle;

-nipoti;

3. In caso di più parenti di pari grado sarà seguito l'ordine di anzianità.

4. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 7

Depositi di osservazione e obitori

1.- Il comune assicura la disponibilità di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Il Comune assicura la disponibilità di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

3.- Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito di una struttura convenzionata con il Comune di Ruffrè - Mendola, ai sensi dell'art. 14 del DPR 10/9/90 n. 285.

4.- L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, di cui al comma precedente, è autorizzata dal responsabile dell'ufficio comunale ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto della salma o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 8

Accertamento di morte

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.P. 5-112/Leg. del 12 febbraio 2008, la constatazione di morte può essere effettuata rispettivamente:

- a) dai medici di medicina generale, nel caso di decesso in abitazione privata;
- b) dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato, nel caso di decessi in struttura residenziale sanitaria o sociosanitaria;
- c) dal medico curante nel caso di decesso in struttura residenziale socio assistenziale;
- d) da ogni altro medico che sia stato chiamato a intervenire.

2. L'accertamento della realtà della morte, decorse 15 ore dal decesso attestato dal certificato necroscopico, è effettuato da medici dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari allo scopo incaricati.

3. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso l'abitazione privata ove è avvenuto il decesso, l'accertamento previsto dal comma 2 può essere svolto anche da medici di medicina generale.

4. Nel caso di permanenza della salma per le onoranze funebri presso le strutture residenziali sanitarie private o presso le strutture residenziali socio-sanitarie, l'accertamento di cui al comma 2 è svolto dal direttore o dal coordinatore sanitario o da altro medico dai medesimi delegato.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 9

Deposito della salma nel feretro

1.- Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.

2.- In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3.- La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4.- Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5.- Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della APSS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 10

Verifica e chiusura feretri

1.- All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto è attestata dal personale delle strutture ove è avvenuto il decesso, dal personale comunale o da un soggetto delegato.

2.- L'apposizione dei sigilli sul feretro e l'osservanza delle norme previste per il trasporto del medesimo sono verificate dall'incaricato del trasporto, che ne attesta la corretta esecuzione.

3.- In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 11

Feretri per inumazione, cremazione e trasporti

- 1.- La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
- 2.- I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.
- 3.- Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente della APSS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- 4.- Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'USL o APSS competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte della cassa metallica un' idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5.- Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzata dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/90 n. 285.
- 6.- Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.
- 7.- È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 12

Piastrina di riconoscimento

- 1.- Sull'esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte della salma.
- 2.- Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI

ARTICOLO 13

Definizione ed esercizio di trasporto funebre.

- 1.- Costituisce trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, o al luogo delle esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il trasferimento al cimitero (seguendo il percorso piu' breve), o all'impianto di cremazione, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di salma sono altresì compresi il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione, compresa la collocazione nel luogo di

sepoltura, il tutto con personale in numero necessario per lo svolgimento delle necessarie operazioni e per la movimentazione del feretro.

2.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

3. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge; pertanto chiunque effettui il trasporto di salme deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede l'impresa.

4. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.

5. L'attività di trasporto funebre è esercitata, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

ARTICOLO 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del Comune, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4.

3. Per l'effettuazione del servizio di trasporto funebre e fornitura del feretro nei casi di cui al comma precedente l'Ufficio comunale competente, di volta in volta, invita almeno tre imprese a presentare, anche in via telematica, entro 24 ore, la loro offerta ed entro le successive 24 ore incarica l'impresa che ha presentato l'offerta con il prezzo più basso. In caso di urgenza tale da non consentire l'effettuazione della gara, l'Ufficio comunale incarica l'impresa immediatamente disponibile ad eseguire il servizio.

4. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.

5. Il prezzo del trasporto funebre, inteso come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicato in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale, come anche dalle voci relative a diritti o altre tariffe da versare a qualunque titolo all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 15

Definizione di attività di onoranze funebri e soggetti abilitati

1. Per attività di onoranze funebri si intende il trasporto della salma, anche proveniente da fuori comune, connesso con l'insieme delle cerimonie e dei riti svolti in onore del defunto dal momento del prelievo della salma stessa presso la camera mortuaria, ovvero presso l'abitazione, fino al cimitero ove ha luogo l'inumazione.

2. Le imprese che intendono effettuare l'attività di onoranze funebri di cui al precedente comma devono essere in possesso della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ferma restando l'autorizzazione al singolo trasporto di cui al successivo articolo 17.

3. Qualora l'impresa nell'ambito dell'attività di onoranze funebri effettui anche attività di vendita deve essere in regola con la Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17 "Legge provinciale sul commercio 2010".

4. Tutte le imprese di onoranze funebri che ricevano incarico di eseguire trasporto fino al cimitero comprensiva di inumazione dovranno essere in grado di compiere autonomamente le operazioni funebri in quanto non sarà fornita assistenza, se non limitatamente al controllo, da parte degli uffici comunali durante le operazioni.

ARTICOLO 16

Orario dei Trasporti e cortei funebri

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina i criteri generali di fissazione delle modalità ed i percorsi consentiti.

2.- Gli autoveicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno un quarto d'ora prima dell'ora fissata.

3. L'impresa di pompe funebri incaricata delle onoranze, dovrà concordare con i familiari (e con il Parroco o Ministro del culto in caso di rito religioso) la data e l'ora del funerale, dandone immediatamente comunicazione all'Ufficio di Stato Civile del Comune, il quale, se del caso, provvederà ad avvisare il Corpo di Polizia Municipale, o i Carabinieri, al fine dell'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare una corretta circolazione del traffico, ed il Servizio Tecnico comunale per gli adempimenti cimiteriali.

ARTICOLO 17

Norme generali per i trasporti

1.- In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 11; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

Nel caso in cui il trasporto si svolga esclusivamente nel territorio provinciale il trattamento antiputrefattivo non è necessario ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.P. 5-112/LEG del 2008.

2.- Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Le autorizzazioni al trasporto funebre di cui agli articoli 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rilasciate dal Sindaco alle imprese in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, previa istruttoria dell'ufficio dello Stato Civile, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4. In particolare, prima del rilascio dell'autorizzazione, gli Uffici dello Stato Civile dovranno verificare, per ciascun trasporto:

- a. l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b. la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
- c. gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;

5.- Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'Ufficio comunale. Se il trasporto

avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

6.- Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 18

Trasferimento di salme senza funerale

1.- Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2.- Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, istituto, albergo, o altro luogo nel territorio comunale, il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3.- In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'APSS, può autorizzare il trasporto al luogo di speciali onoranze.

4.- I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

5.- I trasferimenti di salme per autopsie ed i trasporti al cimitero o fuori Comune di nati morti e feti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1.- Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'APSS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2.- Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione o la cremazione.

3.- È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4.- Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'APSS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.- La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3.- Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'APSS o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 10.

4.- Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione.

6.- Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 21

Trasporti all'estero o dall'estero

1.- Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

2.- Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del D.P.P. 5-112/LEG del 2008 l'autorità concedente l'autorizzazione al trasporto da o per l'estero è il Comune in sostituzione dell'Autorità prefettizia.

3.- Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.P.P. 5-112/LEG del 2008 inoltre il certificato previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a), e quello previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), sono sostituiti da un'attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa in osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

ARTICOLO 22

Trasporto di ceneri e resti

1.- Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dagli Uffici Comunali.

2.- Il trasporto di ceneri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

3.- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 l.p. n. 7/08 e dell'art. 5, commi 1 e 2 del D.P.P. 5-112/LEG del 2008 l'autorità concedente l'autorizzazione al trasporto da o per l'estero è il Comune in sostituzione dell'Autorità prefettizia.

4.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

5.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e

recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

6.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 28 comma 9.

ARTICOLO 23

Effettuazione del trasporto funebre

1. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

2. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia della documentazione attestante i prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.

4. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

ARTICOLO 24

Rimessa delle autofunebri

1.- Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2.- L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Comune, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi.

3.- Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Servizio comunale competente ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo.

ARTICOLO 25

Riti Religiosi

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2.- La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

TITOLO II

CIMITERO

CAPO I

CIMITERO

ARTICOLO 26

Elenco cimiteri

1.- Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero comunale sito a Ruffré.

ARTICOLO 27

Disposizioni generali -vigilanza

- 1.- È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/90.
- 2.- L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
- 3.- Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi della normativa vigente sui Servizi Pubblici.
- 4.- Le operazioni di inumazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a impresa incaricata nel rispetto della normativa vigente.
- 5.- Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 285/90.

ARTICOLO 28

Ammissione nel cimitero

- 1.- Nel cimitero, quando non venga fatta richiesta di altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i nati morti nel territorio comunale o di madre residente nel comune, nonché le salme di persone decedute nel territorio del Comune, indipendentemente dalla loro residenza, o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Sono pure ricevute le salme delle persone, che, pur essendo state residenti nel Comune, al momento della morte erano affette da malattie fisiche o psichiche invalidanti, tali da aver determinato il cambio di residenza per poter usufruire di cure o assistenza domiciliari o di cure in strutture ospedaliere o socio – sanitarie o simili al di fuori del Comune di Ruffrè – Mendola.
- 2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, fino ad esaurimento della tomba o alla scadenza della concessione.
3. Sono pure accolti nell'ossario e cinerario comune, nonché nei loculi, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, nonché le ceneri di persone morte fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché siano state in precedenza residenti nel Comune per almeno dieci anni consecutivi. Tale requisito temporale non è richiesto per i defunti che, pur essendo stati residenti nel Comune, al momento della morte erano affetti da malattie fisiche o psichiche invalidanti, tali da aver determinato il cambio di residenza per poter usufruire di cure o assistenza domiciliari o di cure in strutture ospedaliere o socio – sanitarie o simili al di fuori del Comune di Ruffrè – Mendola. È vietato prenotare e concedere lo spazio ove collocare l'urna o la cassetta per i resti mortali antecedentemente alla morte della persona le cui ceneri o resti mortali dovranno essere posti nell'urna o nella cassetta.
4. Non possono essere ricevute salme, resti o ceneri di persone che non hanno i requisiti di cui ai commi precedenti.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento può essere concesso di esumazione della salma o dei resti mortali contenuti nella tomba, il diritto di collocare nella tomba stessa l'urna contenente le ceneri del coniuge o del convivente o dei parenti

del defunto fino al secondo grado in linea retta (nonno – nipote) o fino al terzo grado in linea collaterale (zio – nipote), non si applica il requisito della residenza decennale.. In ogni tomba possono essere deposte urne fino ad esaurimento dello spazio negli appositi pozzetti. È vietato prenotare e concedere lo spazio ove collocare l'urna antecedentemente alla morte della persona le cui ceneri dovranno essere poste nell'urna stessa.¹

6. All'atto dell'esumazione della salma o dei resti mortali, i familiari potranno chiedere la concessione onerosa di un loculo per la collocazione delle urne cinerarie esumate, e/o della cassetta contenente i resti mortali, secondo le modalità ed i termini, anche di durata, previsti dal successivo comma 8. In mancanza di spazio nel loculo i resti ossei saranno collocati nell'ossario comune; le urne cinerarie, salvo diversa volontà dei parenti, nel cinerario comune.

7. Rispettando l'ordine di numerazione, può essere dato in concessione per un periodo di trenta anni un solo loculo per l'inserimento dell'urna contenente le ceneri del coniuge o del convivente o di parenti fino al secondo grado in linea retta o fino al terzo grado in linea collaterale che erano residenti nel Comune al momento del decesso o che lo sono stati per almeno dieci anni consecutivi. Il requisito della residenza decennale non è richiesto per i defunti che, pur essendo stati residenti nel Comune, al momento della morte erano affetti da malattie fisiche o psichiche invalidanti, tali da aver determinato il cambio di residenza per poter usufruire di cure o assistenza domiciliari o di cure in strutture ospedaliere o socio – sanitarie o simili al di fuori del Comune di Ruffrè – Mendola. È vietato prenotare e concedere il loculo antecedentemente alla morte della persona le cui ceneri dovranno essere poste nel loculo stesso.

Si applica il comma 9 del presente articolo.

8. Rispettando l'ordine di numerazione, può essere concesso per un periodo di trenta anni un ulteriore loculo destinato all'inserimento delle urne cinerarie e/o delle cassette contenenti i resti mortali del coniuge o del convivente o di parenti fino al secondo grado in linea retta o fino al terzo grado in linea collaterale del richiedente, già sepolti nel cimitero del Comune di Ruffrè – Mendola al momento della entrata in vigore del presente regolamento e le cui tombe sono comprese nel piano di esumazione attualmente in vigore. Non può essere concesso più di un loculo per ogni tomba oggetto di esumazione. La domanda di concessione può essere presentata solamente successivamente alla comunicazione o avviso del Comune del giorno in cui si procederà alla esumazione ed entro due giorni antecedenti alla data dell'esumazione stessa. La comunicazione del Comune ai familiari deve essere antecedente di almeno trenta giorni alla data della esumazione. In difetto di richiesta le ceneri saranno poste nel cinerario comune e i resti mortali nell'ossario comune. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è tumulata nel cimitero finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione il contenuto, le modalità di notificazione ed i destinatari della comunicazione di cui al presente comma.

In caso di irreperibilità dei parenti, si potrà procedere alle esumazioni solamente dopo trenta giorni dalla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio del comune. Si applica il comma 9 del presente articolo.

9. Il concessionario può collocare in ogni loculo un numero di cassette e/o di urne cinerarie compatibili con le dimensioni del loculo pari a 40 cm di base, 39,5 cm di altezza e 68 cm di profondità. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

¹ comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 di data 25 novembre 2015

10. Le tariffe per le concessioni di cui ai commi 5, ultimo capoverso – 6 e 7 del presente articolo sono stabilite dalla Giunta Comunale.

11. Per ragioni igienico sanitarie la Giunta comunale può stabilire con propria deliberazione la cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrato da almeno dieci anni, previo assenso dei soggetti individuati dall'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio del comune. Le ceneri non richieste sono disperse nel cinerario comune.

12. Al di fuori dei casi espressamente previsti nei commi precedenti non possono essere concessi loculi ed i resti mortali e le ceneri dei defunti devono essere poste nel cinerario comune.

13.- Sul loculo dato in concessione possono essere apposti, a spese del concessionario, esclusivamente un porta fiori, un porta lumino, le foto, le generalità, la data di nascita e di morte dei defunti le cui ceneri o resti sono in esso contenuti, nel rigoroso rispetto del disegno allegato al presente regolamento. Debbono essere utilizzati solamente il porta fiori, il porta lumino ed il porta foto indicati dal Comune.

14. In caso di violazione di quanto disposto nel comma precedente, il Comune, previa diffida, procede alla rimozione del porta foto, del porta fiori, del porta lumino e delle scritte, ponendo le spese a carico del trasgressore.

15. Alla scadenza della concessione e previa comunicazione o avviso del Comune al concessionario o suoi eredi, le foto e le scritte dovranno essere rimosse a spese del concessionario o suoi eredi entro il termine fissato nella comunicazione o avviso di cui sopra.

Qualora il concessionario o suoi eredi non provvedano entro il termine stabilito, la rimozione avverrà a cura del Comune che addebiterà le spese ai soggetti inadempienti.

16. Per le persone decedute successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e a spese del familiare interessato e su sua richiesta da presentarsi agli Uffici comunali al più tardi all'atto della sepoltura, possono essere apposte sull'apposito spazio della rimembranza le generalità, la data di nascita e di morte dei defunti i cui resti ossei e le ceneri devono essere collocati nell'ossario e cinerario comuni.

17. Il comma precedente si applica anche per coloro che sono deceduti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, eccetto per quanto riguarda la spesa per le scritte che vengono eseguite con oneri a carico del Comune.

18. Esaurito lo spazio sul muro, previa comunicazione o avviso del Comune al familiare interessato o suoi eredi, dovranno essere rimosse le scritte seguendo l'ordine cronologico di apposizione, partendo da quelle che sono state apposte per prime. Le scritte dovranno essere rimosse a spese del familiare o suoi eredi entro il termine fissato nella comunicazione o avviso di cui sopra.

19. Qualora il familiare interessato o suoi eredi non provvedano entro il termine stabilito, la rimozione avverrà a cura del Comune che addebiterà le spese ai soggetti inadempienti. La Giunta comunale stabilisce le caratteristiche dimensionali, cromatiche e tipologiche delle scritte.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 29

Disposizioni generali

1.- Il cimitero ha i campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR n. 285/90.

3.- Nel cimitero non possono essere previste nuove aree riservate a inumazioni private, individuali, familiari o per collettività.

ARTICOLO 30

Spazi o aree cimiteriali

1.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinarsi a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione singole;
- c) cellette ossario e nicchie cinerarie;
- d) ossario e cinerario comuni.

2.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR n. 285/90.

CAPO III

INUMAZIONE

ARTICOLO 31

Inumazione

1.- Sono ammesse solamente le sepolture per inumazione comuni a fossa singola.

Per comuni si intendono le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 32

Cippo e lapidi

1.- Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2.- Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3.- A richiesta dei privati, trascorsi 6 mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal Comune l'installazione su sepolture ordinarie, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano cimiteriale e delle specifiche norme di edilizia cimiteriale e comunque con l'uso di materiali tradizionali e consoni all'ambiente di un copritomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni di cui al comma 6 del presente articolo.

4.- Per le sepolture private ad inumazione in tombe già oggetto di concessione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, lapide, copritomba o altro monumento funebre che debbono essere sostituiti sono obbligatoriamente da porre in opera da parte dei concessionari, mantenendo le dimensioni e le caratteristiche originarie.

5.- L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

6. Le lapidi da porre nei campi comuni devono osservare le seguenti misure:

lunghezza = cm. 170

larghezza = cm. 80

altezza = cm. 100.

Tra ciascuna fila di lapidi deve essere garantita una distanza di m. 1,30.

7.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 285/90.

ARTICOLO 33

Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di cassette ossario o urne cinerarie in loculi costruiti dal Comune.

ARTICOLO 34

Deposito provvisorio

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, le cassette ossario e le urne cinerarie sono provvisoriamente deposte in appositi loculi

2.- La concessione provvisoria, concessa a titolo gratuito, è ammessa solamente nel caso in cui si debbano effettuare lavori di ripristino di loculi già concessionati al momento della richiesta di deposito provvisorio.

3.- La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 6 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 9 mesi.

4. - La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dal richiedente e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

5.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione della urna cineraria per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a fare collocare l'urna nel cinerario comune.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 35

Esumazioni Ordinarie

1.- Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni, salvo proroga adottata con delibera del Consiglio Comunale.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte da marzo ad ottobre, eccetto i mesi di luglio ed agosto.

3.- Le esumazioni ordinarie sono regolate dagli Uffici Comunali con proprio provvedimento.

4.- Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.

5.- Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;

b) essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile previo assenso degli aventi diritto o nel caso di disinteresse da parte dei famigliari.

6.- È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 36

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.- È compito del responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2.- Il responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo comunale e alle porte dei cimiteri, con congruo anticipo.

ARTICOLO 37

Esumazione straordinaria

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione dell'Ufficio comunale competente, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa della morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

3.- Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'APSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'APSS o di personale tecnico da lui delegato.

5. – Salvo nei casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie possono essere svolte da marzo ad ottobre, eccetto i mesi di luglio ed agosto.

ARTICOLO 38

Esumazioni gratuite e a pagamento

1.- Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la normativa vigente, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 39

Raccolta delle ossa

1.- Le ossa raccolte nelle esumazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesta la cremazione o il collocamento in loculo.

ARTICOLO 40

Oggetti da recuperare

- 1.- Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli Uffici comunali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2.- Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.
- 3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 41

Disponibilità di materiali

- 1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente, di essere coniuge o parente in linea retta fino al secondo grado o in linea collaterale fino al terzo grado o di averne comunque titolo entro due giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli.
- 2.- Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Stante la valenza storica e culturale per la popolazione del Comune di Ruffrè – Mendola, la sola parte delle lapidi infissa o inserita nelle mura della zona vecchia del cimitero, di cui all'allegato elenco, non potrà essere rimossa o sostituita con altra lapide, salvo casi eccezionali dovuti ad interventi atti a garantire la stabilità o il rifacimento delle mura o a irreparabile deperimento o rottura delle lapidi stesse. La parte delle lapidi di cui al presente comma può essere oggetto di interventi di restauro e manutenzione purché non se ne alteri o modifichi la forma, le dimensioni ed il cromatismo.
- 4.- Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura del coniuge, del convivente o di parenti entro il secondo grado in linea retta o di terzo grado in linea collaterale, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 5.- Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 6.- Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO V

CREMAZIONE

ARTICOLO 42

Crematorio

1.- Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale di un impianto esterno.

ARTICOLO 43

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1.- L'autorizzazione alla cremazione, per le persone decedute a Ruffrè - Mendola è rilasciata dall'Ufficio comunale competente, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

2.- L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale.

3.- Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 130 del 2001, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

ARTICOLO 44

Destinazione delle ceneri

1.- La destinazione delle ceneri sarà decisa dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono consegnate ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della legge n. 130 del 2001.

2.- Gli affidatari possono decidere che le ceneri siano alternativamente:

a) disperse, con le modalità indicate nel successivo articolo e solo in presenza di dichiarazione scritta o testamentaria in tal senso;

b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:

1) tumulata in cimitero ai sensi dell'art. 28 commi 6 – 7 e 8 del presente regolamento;

2) interrata in cimitero ai sensi dell'art. 28 comma 5 del presente regolamento;

3) oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento.

ARTICOLO 45

Dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 5 della L.P. n. 7 del 20 giugno 2008, è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta.

2.- L'Ufficio comunale competente autorizza alla dispersione delle ceneri se questa è programmata sul suo territorio.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell'ordine:

a) dal coniuge;

b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;

c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

4. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri avviene mediante interrimento nel cinerario comune.

5. La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:

- a) in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
- b) in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.

ARTICOLO 46

Affidamento delle ceneri ai congiunti

1.- Per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri deve essere presentata al Comune apposita istanza contenente:

- a)-i dati anagrafici e la residenza del richiedente ed il rapporto di parentela con il defunto oltre ai dati del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
- b)-il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna cineraria sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- c)-la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- d)- l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo della conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;

2.- l'affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, la cui consegna deve risultare da apposito processo verbale, ha luogo alle condizioni e prescrizioni indicate al successivo comma, da indicare nell'atto medesimo;

3.- le ceneri saranno affidate alle seguenti condizioni espressamente riportate nell'atto autorizzativo alla consegna delle ceneri:

- a)- l'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificativi del defunto;
- b)- l'urna deve essere conservata nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale o, diversamente, nell'abitazione indicata e devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell'urna, o la manomissione dei suoi sigilli;
- c) - cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso, i suoi aventi causa, dovranno consegnare l'urna al Comune per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa vigente;
- d)- nel caso il familiare affidatario manifestasse l'intenzione di non continuare a conservare l'urna cineraria, questa è riconsegnata al Comune, previa formale richiesta, con assoggettamento alle modalità e tariffe previste;
- e)- se le ceneri in affidamento saranno essere conservate in altro Comune, il Comune di Ruffrè – Mendola autorizza il trasporto al Comune destinatario. Copia dell'autorizzazione è trasmessa mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo al Comune di destinazione; con l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative l'Amministrazione comunale si riserva di revocare l'autorizzazione di affido;

4.- in appositi registri, anche mediante idonee procedure informatiche, sono annotati gli atti di affidamento rilasciati, le generalità degli affidatari e dei defunti le cui ceneri sono state oggetto di affidamento e tutte le informazioni relative allo svolgimento degli affidamenti stessi finalizzati a costituire sistematica raccolta della destinazione delle urne così consegnate ai familiari.

ARTICOLO 47

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento a un familiare o convivente o di dispersione delle ceneri, i dati anagrafici del defunto, residente nel Comune al momento della morte, possono figurare, a spese del richiedente, sul muro della rimembranza, all'interno del cimitero. La richiesta di apporre i dati anagrafici può essere effettuata dal coniuge o da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale, nonché dall'esecutore testamentario.
2. Si applicano i commi 18 e 19 dell'art. 28 del presente regolamento.

CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERIO

ARTICOLO 48 Disciplina dell'ingresso

- 1.- Nei cimiteri, di norma, il pubblico non può entrare che a piedi, fatto salvo l'uso di mezzi leggeri per disabili.
- 2.- È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

ARTICOLO 49 Divieti Speciali

- 1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - e) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile l'ufficio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - f) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile l'ufficio;
 - g) qualsiasi attività commerciale.
- 2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
4. I trasgressori delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno puniti con una sanzione da € 200,00, a € 500,00.

ARTICOLO 50 Riti Funebri

- 1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 51

Fiori e piante ornamentali

- 1.- Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 2.- Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
- 3.- In ogni caso i fiori e le piante ornamentali non devono superare il metro di altezza e non devono debordare dall'area della sepoltura.

ARTICOLO 52

Materiali ornamentali

- 1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2.- Il responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione delle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3.- I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4.- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 53

Sepulture private

- 1.- Dall'entrata in vigore del presente regolamento le concessioni in uso dei loculi del Comune riguardano:
 - a) cassette per resti ossei e urne cinerarie
- 2.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

3.- La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

4.- Il diritto d'uso di un loculo consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

5.- Ogni concessione del diritto d'uso del loculo deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di cassette per resti ossei e urne cinerarie tumulabili;
- b) la durata;
- c) il soggetto titolare della concessione che deve essere individuato in un'unica persona fisica;
- d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 54

Durata e rinnovo delle concessioni

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2.- La durata è fissata in trenta anni.

3. - Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima tumulazione, se antecedente.

ARTICOLO 55

Modalità di concessione

1.- Le concessioni dei loculi possono essere rilasciate solo in presenza dei resti ossei o dell'urna cineraria.

2.- L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei posti disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3.- La concessione in uso non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.- La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 56

Uso delle sepolture private

1.- Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private attualmente concessionate e dei loculi è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza della tomba o del loculo, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.- Ai fini dell'applicazione sia del 1° comma del l'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dal convivente, dagli

ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado, dai parenti in linea collaterale in terzo grado.

3.- Per gli ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado, il diritto alla inumazione o alla tumulazione nel loculo è stato implicitamente acquisito dal concessionario originario, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4.- Per i collaterali la sepoltura o la tumulazione deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione scritta, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5.- Salvo contraria volontà manifestata dal titolare della concessione, anche il convivente con il titolare stesso della concessione avrà diritto alla sepoltura o alla tumulazione nei loculi.

6.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

7.- Con la concessione il Comune ha conferito ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura o del loculo, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 57

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1.- La manutenzione delle sepolture private esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento o dei loculi spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite ed installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2.- Nelle sepolture private in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune farà provvedere alla manutenzione straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a rimborsare la relativa spesa.

3.- Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia.

4.- Qualora il concessionario non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

ARTICOLO 58

Ricostruzione dell'opera -Termini

1.- Le concessioni di aree attualmente in uso, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 67 ed alla esecuzione delle opere relative.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 59

Divieto di Divisione – Regolamentazione rapporti interni

1. Non è possibile richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote per la concessione stessa
- 2.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata dagli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ARTICOLO 60

Subentri

- 1.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura o loculo concessionati, il coniuge e i discendenti o, in mancanza, le altre persone di cui all'art. 56, 2° comma, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in loro favore e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 2.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56, 2° comma, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 3.- Trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
- 4.- La concessione decade quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, 2° comma, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

ARTICOLO 61

Rinuncia a concessione

- 1.- Uno o più concessionari possono dichiarare, con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 2000, la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto concessionato.
- 2.- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 3.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 62

Revoca

- 1.- Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2.- Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata con provvedimento dell'Ufficio comunale competente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi

presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura o loculo nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia collocazione alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 63

Decadenza

1.- La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale o il loculo non siano stati occupati da salma, ceneri o resti per le quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4.- La dichiarazione di decadenza è adottata con provvedimento dell'Ufficio comunale competente.

ARTICOLO 64

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- Pronunciata la decadenza della concessione, l'Ufficio comunale competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2.- Dopodiché l'Ufficio comunale competente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere acquisite alla proprietà comunale.

ARTICOLO 65

Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di ricordi, e oggetti.

3.- Allo scadere del termine della concessione o, se seguente dei venti anni dall'ultimo seppellimento, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESA DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 66

Accesso al cimitero

1.- Prima dell'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, anche su tombe, sia in concessione che comunali, è fatto obbligo richiedere agli Uffici comunali competenti le relative autorizzazioni, fatto salvo il disposto del successivo comma 2.

2.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dell'Ufficio comunale competente.

3.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 49.

ARTICOLO 67

Autorizzazioni e permessi di manutenzione o ricostruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri

1.- I singoli progetti di esecuzione di interventi di restauro o manutenzione straordinaria o di ricostruzione su sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990 N. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2.- Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

3.- Gli interventi previsti devono, in ogni caso, essere contenuti nei limiti dell'area concessa e non devono essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

5.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 68

Responsabilità

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti

dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 69

Recinzione aree -Materiali di scavo

- 1.- Nella esecuzione degli interventi su tombe di famiglia già concessionate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2.- È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del custode del cimitero.
- 3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 70

Introduzione e deposito di materiali

- 1.- È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2.- È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3.- Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato.

ARTICOLO 71

Orario di lavoro

- 1.- L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
- 2.- È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ARTICOLO 72

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1.- Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2.- Le imprese devono sospendere tutti gli interventi non ultimati e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 73

Vigilanza

- 1.- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione degli interventi sulle sepolture familiari.

ARTICOLO 74

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.- Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 75

Mappa

1.- Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3.- Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 76

Annotazioni in mappa

1.- Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2.- La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero della concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 77

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.- In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 78

Schedario dei defunti

1.- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 75, terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri del Comune.

3.- In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il luogo e la data della sepoltura.

ARTICOLO 79

Scadenziario delle concessioni

1.- Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2.- Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 80

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1.- Spetta al dipendente Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'apposito Regolamento, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compreso il rilascio degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento.

ARTICOLO 81

Concessioni pregresse

1.- Fino alla loro naturale scadenza alle concessioni attualmente in vigore e rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa vigente alla data del loro rilascio. E' vietato rinnovare o prorogare le concessioni scadute o in scadenza.

ARTICOLO 82

Abrogazioni

1.- Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutte le disposizioni regolamentari comunali, ordinanze e provvedimenti comunali con esso incompatibili.

ELENCO LAPIDI DA PRESERVARE (solo la parte infissa o inserita nelle mura)

n. 101, 140, 137, 135, 133, 132, 131, 130, 130A, 129, 128, 127, 124, 123, 121, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 302, 301, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201.